

vamento si procederà alla ricognizione della linea di confine (*delimitazione*) ed, ove sia necessaria, alla posizione dei termini (*terminazione*);

“ a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;

“ b) delle proprietà comprese nei singoli comuni. ”

Pongo a partito l'articolo così modificato.

(È approvato.)

“ Art. 5. La delimitazione e la terminazione dei territori comunali si faranno da un perito delegato dalla Commissione censuaria provinciale, in concorso della Commissione censuaria del comune (articolo 22) e di quelle dei comuni limitrofi, o loro delegati, e coll'intervento dei possessori interessati, o loro rappresentanti.

“ L'assenza però di questi ultimi, o delle rappresentanze di alcuni dei comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolte, non sospenderanno il corso della operazione.

“ I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono. ”

Onorevole Spirito, ha facoltà di parlare.

Spirito. Io debbo ritirare una parte della mia proposta, perchè era connessa alla proposta che avevo fatta all'articolo precedente e che ho dovuto ritirare in seguito alle opposizioni del Governo e della Commissione.

Però anche questa mia proposta è duplice. Resta la seconda parte, la quale si riferisce alle ultime parole dell'articolo della Commissione. Queste ultime parole suonano così: “ I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono. ”

La frase “ al quale di fatto appartengono ” si riferisce piuttosto al diritto di dominio o di proprietà, anzichè al possesso di fatto.

Ecco perchè, a togliere ogni equivoco, proporrei di modificare queste ultime parole dell'articolo in questi termini:

“ I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune che ne ha il possesso all'epoca delle operazioni. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tegas.

Tegas. La Commissione, pur riconoscendo che il catasto non è soltanto un istromento finanziario, ma un'opera di civiltà e che il più nobile fine è civile e giuridico, si è limitata, in questo articolo e nei successivi che si attengono alle operazioni di delimitazione e terminazione delle proprietà,

allo stato di fatto senza assorgere allo stato di diritto.

E in questo articolo si richiede l'intervento dei possessori o interessati e loro rappresentanti, ma non si parla mai di proprietari. Coll'articolo 8 poi si rimanda ad altra legge la determinazione degli effetti giuridici che saranno la conseguenza di queste operazioni. Ora a me pare che questa dichiarazione sia una delle più gravi e che in essa si contenga una grande questione che non può essere risolta così facilmente.

Se si adotta il progetto della Commissione, richiedendo il solo intervento dei possessori, che cosa succede?

La questione non è impregiudicata, come la Commissione sembra credere, inquantochè una nuova legge dovrebbe poi determinare gli effetti giuridici. Essa è pregiudicata, secondo me, nel suo fondamento, poichè l'operazione, non facendosi che in contraddittorio dei detentori, evidentemente non potrebbe da questo fatto derivarsi il titolo della proprietà. Il diritto di proprietà resta interamente messo in disparte, non può venire per tal guisa accertato. Ora io credo che gli è in questa occasione che si deve piantare, dirò così, il fondamento per avviarsi al catasto giuridico quale lo posseggono le nazioni più civili di Europa. Io non credo che si possa fin d'ora andare al punto di volere formulato in questa legge il principio del libro fondiario come è in Germania. Questo formerà certamente oggetto di un'altra legge, perchè occorrono prima tante altre modificazioni, sia del Codice civile, sia dei nostri ordinamenti finanziari e amministrativi, che sarebbe impossibile il poterlo ora formulare in questa stessa legge. Ma se ci limitiamo ad avere i soli possessori in contraddittorio per questa delimitazione, che cosa ne verrà? Ne verrà che bisognerà ripetere quest'operazione un'altra volta in confronto dei proprietari quando si voglia dare un effetto giuridico a questa stessa operazione. Perchè se essa non è fatta che in confronto dei detentori è certo che non potrà mai avere l'effetto giuridico che si può ottenere soltanto in confronto dei veri proprietari.

Io non so quali siano le difficoltà che abbiano potuto arrestare la Commissione a questo punto così grave e delicato della legge. Io ho cercato nella relazione, ma non ho potuto persuadermi che non si possa fare fin d'ora questo passo, cioè che invece di possessori non si possa mettere la parola proprietari. Già nella maggior parte dei casi i possessori sono anche i proprietari, e quindi, nella maggior parte dei casi, si